Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

RU 2020
www.dirittofederale.admin.ch
La versione elettronica firmata
è quella determinante

Ordinanza dell'USAV che istituisce provvedimenti contro la propagazione della peste suina africana nel traffico con Stati membri dell'Unione europea, Islanda e Norvegia

Modifica del 13 febbraio 2020

L'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV)
ordina:

I

L'allegato dell'ordinanza dell'USAV del 18 dicembre 2017[1] che istituisce provvedimenti contro la propagazione della peste suina africana nel traffico con Stati membri dell'Unione europea, Islanda e Norvegia è modificato secondo la versione qui annessa.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 15 febbraio 2020[2].

13 febbraio 2020

Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria:

Hans Wyss

1 RS **916.443.107**
2 Pubblicazione urgente del 14 febbraio 2020 ai sensi dell'art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS **170.512**).

Allegato
(art. 3–6)

Stati membri e zone interessati

N. 3

3 Zone di protezione e zone di sorveglianza

Gli Stati membri dell'UE e le zone di protezione e zone di sorveglianza secondo la direttiva 2002/60/CE[3] ubicate al di fuori delle zone di cui al numero 1 sono stabiliti nella seguente decisione di esecuzione:

Atto normativo di base UE	Titolo e data di pubblicazione dell'atto normativo di base nonché atti modificatori con date di pubblicazione
Decisione di esecuzione (UE) 2020/181	Decisione di esecuzione 2020/181 della Commissione, del 7 febbraio 2020 relativa ad alcuni provvedimenti cautelari contro la peste suina africana in Grecia, versione della GU L 37 del 10.2.2020, pag. 8.

Nel seguente Stato membro dell'UE sono stabilite zone di protezione e zone di sorveglianza:

Grecia

3 Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 2 lett. b.